

COMUNE DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

Piazza Sant'Antonino n° 1/14 – 80067 – Sorrento – (Na) –

Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante 0000242734

Il Comune di Sorrento, quale Ente direttamente interessato all'attivazione della procedura d'appalto ed alla realizzazione dell'intervento, opera in qualità di stazione appaltante in possesso della necessaria qualificazione soddisfatta mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n° 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n° 221 (si rinvia in proposito al disposto di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.)

LETTERA DI INVITO A GARA/RICHIESTA DI OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE LAVORI - CONTRATTO SOTTO SOGLIA CON VALORE COMPRESO TRA € 150.000,00 E INFERIORE A € 1.000.000,00

(Procedura negoziata ex art. 63 del codice dei contratti ed appalti pubblici ed ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera b) punto 2.2 del decreto legge 31.05.2021, n° 77 convertito nella legge 108/2021)

OGGETTO: APPALTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO CITTADINO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER 27 MENSILITA'.

CUP: E17H21009130004

CIG: 8954090CCF;

INTRODUZIONE

Codesta rispettabile Impresa, essendo risultata tra gli operatori economici sorteggiati, è invitata a formulare la propria offerta per l'appalto in oggetto indicato, secondo le indicazioni e le disposizioni contenute nella presente richiesta di offerta (lettera di invito).

Ai fini della partecipazione, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 10 dell'avviso di indagine di mercato, dovrà essere mantenuto fermo l'assetto dichiarato in sede di manifestazione di interesse, costituendo lo stesso impegno definitivo di partecipazione alla procedura senza possibilità di successiva modifica.

In caso di riunione di concorrenti si applicano le disposizioni del Codice, con particolare riguardo all'articolo 48, nonché le disposizioni specifiche contenute nella presente richiesta di offerta (lettera di invito) ed allegati di essa.

DISCIPLINA DI GARA

INDICE

PARTE PRIMA - PARTECIPAZIONE ALLA GARA

CAPO 1 - PRESENTAZIONE

- 1.1. Condizioni generali di partecipazione.
- 1.2. Data e luogo di svolgimento della gara.
- 1.3. Consultazione della documentazione tecnico-amministrativa – copy right.
- 1.4. Termine per la presentazione dell'offerta.
- 1.5. Modalità di presentazione dell'offerta ai fini della partecipazione alla gara.
- 1.6. Validità delle offerte.

CAPO 2 - ELEMENTI DI BASE COSTITUENTI L'INTERVENTO

- 2.1. Valore dell'appalto.
- 2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione.
- 2.2.2. Modalità di contabilizzazione dei lavori.
- 2.2.3. Termini di esecuzione dell'appalto posti a base di gara/indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione.
- 2.2.4. Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse – modalità di pagamento – Termini di pagamento - clausole penali.

CAPO 3 - PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONTENUTI DEL PLICO PER LA PARTECIPAZIONE

- 3.1. presentazione dell'offerta.
- 3.1.2. documentazione amministrativa (BUSTA VIRTUALE A).
- 3.1.3. altre dichiarazioni da produrre e da inserire sempre nella BUSTA VIRTUALE A "documentazione amministrativa".
- 3.1.4. dichiarazioni (rese all'interno dello stesso unico modello DGUE) e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni).
- 3.2.1. situazione personale dell'operatore economico.
- 3.2.2. requisiti di ordine generale e/o assenza motivi di esclusione, adempimenti vari di gara.
- 3.2.3. requisiti di ordine speciale: capacità tecnica.
- 3.2.4. requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria.

CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

- 4.1 Offerta Economica (Documentazione della BUSTA VIRTUALE B contenente l'«Offerta Economica»).
- 4.1.2 Precisazioni.

PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DISCIPLINA OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.

CAPO 6 - ESPLETAMENTO DELLA GARA

- 6.1. Apertura della gara.
- 6.1.1. Disciplina generale delle sedute e di espletamento della procedura di gara.
- 6.1.2. Esame delle condizioni di partecipazione.
- 6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione.
- 6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare.
- 6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti.
- 6.2.2. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio.
- 6.2.3. Soccorso istruttorio.
- 6.2.4. Esclusioni definitive.
- 6.2.5 chiarimenti specifici circa la firma digitale della documentazione prodotta.
- 6.3.1. Metodologia di conduzione della procedura sulla piattaforma telematica.

CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE E VERBALIZZAZIONE

- 7.1 Aggiudicazione.
- 7.2 Verbalizzazione.

CAPO 8 – ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE

- 8.1. Obblighi dell'aggiudicatario – adempimenti ai fini e prodromi alla stipula del contratto e per la consegna dei lavori
- 8.2. Stipula ed esecuzione del contratto.
- 8.3. Revoca dell'affidamento e clausole/forme di risoluzione o decadenza del contratto/rapporto

PARTE TERZA - DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

CAPO 9 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

- 9.1 Dichiarazioni e documentazione amministrativa - Validità e formalità delle dichiarazioni

CAPO 10 - MODULISTICA DISPONIBILE PER LA PARTECIPAZIONE

- 10.1 MODELLO « DGUE » documento di gara unico europeo
- 10.2 OFFERTA ECONOMICA;
- 10.3. comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
- 10.3.1. comunicazioni agli operatori economici:
- 10.3.2. acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

CAPO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1.a controversie - procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
- 11.1.b procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione – (articolo 110 del d. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni)
- 11.2. altre varie e finali disposizioni nonché ulteriori informazioni
- 11.2.1. computo dei termini
- 11.2.2. Trattamento dei dati personali

11.2.3. Accesso agli atti - Art. 53 del decreto legislativo n° 50/2106 e successive modifiche ed integrazioni

11.2.4. Norme richiamate, documenti e disposizioni integranti la disciplina e le disposizioni di gara

11.2.5. Riserva di aggiudicazione

11.2.6 Disposizioni e nota di precisazione

11.2.7 Tracciabilità dei pagamenti

11.2.8 Responsabile Unico del Procedimento

CAPO 12 – Elencazione della documentazione tecnico/amministrativa costituente il procedimento di acquisizione dei lavori in gara.

PARTE PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

CAPO 1 – PRESENTAZIONE

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione di opere, servizi e provviste occorrenti per la realizzazione dell'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" da eseguirsi in conformità agli elaborati progettuali.

Rientrano nell'appalto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il servizio degli interventi su chiamata (compreso il pronto intervento) degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Sorrento stesso come meglio di seguito specificato: - Manutenzione ordinaria; - Manutenzione straordinaria non prevedibile

Sono compresi altresì nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

1.1 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'articolo 3, lettera p) del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del

mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. (Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019 il riferimento all'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve intendersi effettuato all'articolo 95 decreto legislativo 14/2019).

1.2. Data e luogo di svolgimento della gara.

a) La prima seduta pubblica di gara in modalità telematica per l'acquisizione e la selezione delle offerte si attiverà, salvo differimento per impedimenti o altro, con inizio intorno alle **ore 09.00 del giorno 11.01.2022**;

b) La gara sarà tenuta sulla piattaforma telematica, dando luogo ad un confronto concorrenziale di offerte a parità di condizioni di accesso, presso l'Ufficio GARE, ove sono posizionate le relative postazioni informatiche, in prima seduta pubblica e nelle eventuali sedute successive sempre in modalità telematica e perciò liberamente conoscibili dagli operatori economici interessati;

c) Si fa riserva comunque, come in precedenza detto, di differire ad altra data la prima seduta pubblica per eventuali imprevisti d'Ufficio o impedimenti.

1.3. Consultazione della documentazione tecnico-amministrativa – Copy-right.

L'intera documentazione viene posta a corredo della presente procedura di gara mediante sua immissione nello specifico circuito telematico creato all'interno della piattaforma di e-procurement TUTTOGARE e per la quale il concorrente, in occasione della produzione della documentazione amministrativa di gara, è tenuto a dichiarare di averne preso visione, mediante la compilazione della relativa voce contenuta nel modello D.G.U.E.

La stazione appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nella soluzione progettuale di livello esecutivo di cui alla presente disciplina di gara - integrativa della richiesta d'offerta - e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

1.4. Termine per la presentazione dell'offerta.

Le offerte, come da prescrizione della presente procedura, devono essere immesse nel circuito telematico entro le ore 12.00 del giorno 10.01.2022.

1.5. Modalità di presentazione dell'offerta ai fini della partecipazione alla gara.

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento di gara disciplinante le norme di partecipazione alla procedura selettiva posta in essere.

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo "Sistema", il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet <https://comunesorrento.tuttogare.it/gare/pannello.php?codice=49451>

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato "**Manuale registrazione e abilitazione piattaforma**", reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'Help Desk: (+39) 02 40 031 280 o all'indirizzo <https://comunesorrento.tuttogare.it>

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto, attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito, una sommaria descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa, seguendo le istruzioni ed indicazioni fornite step by step dal sistema.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico all'indirizzo: <https://comunesorrento.tuttogare.it/gare/pannello.php?codice=49451>

Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l'impresa potrà partecipare alla procedura inviando la propria offerta come di seguito.

Per proporre la propria candidatura, le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla procedura telematica, cliccare il **pulsante azzurro "Partecipa"**. Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare operazioni già iniziate.

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara. Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

Codice Fiscale dell'Azienda

Ragione Sociale

Identificativo Fiscale Estero (eventuale)

Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consortiata)

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revoccherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto **Carica la documentazione** che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara. Le "Buste" sono di due tipi:

Busta "A - Documentazione amministrativa";

Busta "B - Offerta economica".

Per il presente procedimento selettivo gli operatori economici concorrenti **potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la categoria prevalente posta in appalto, qualora tale intenzione sia stata rappresentata in sede di manifestazione di interesse indicando già in quella sede i riferimenti dell'impresa ausiliaria; per la disciplina dell'avvalimento si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo n° 50-2016 e ss. mm. e ii e secondo quanto, in generale, espressamente disposto dalla normativa di settore e richiamando l'attenzione del concorrente a produrre pedissequamente la documentazione prevista dal medesimo articolo 89 "Avvalimento", così come meglio ed analiticamente prescritto nel relativo pertinente articolo della **Disciplina Generale Integrativa** alla quale si fa pertanto espresso rinvio.**

1.6. Validità delle offerte.

L'offerta proposta sarà valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata dalla stazione appaltante per la presentazione dell'offerta stessa.

CAPO 2 - ELEMENTI DI BASE COSTITUENTI L'INTERVENTO

2.1. Valore dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori appaltabili (importo lavori, inclusi oneri per la sicurezza), ammonta ad € 360.983,49 oltre all' I.V.A, come di seguito ripartite:

Importo lavori a corpo	€ 68.983,00
Importo lavori a misura	€ 292.754,49
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale di lavori	€ 5.466,67
Importo soggetto a ribasso	€ 355.516,82
Importo lavori totale	€ 360.983,49

Per la descrizione delle opere da realizzare si fa espresso rinvio al contenuto della documentazione tecnica che corredata – ed integra – il presente Documento di gara.

2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010; (Si rinvia, per lo specifico profilo, alla norma transitoria di cui all'articolo 216, comma 14 del decreto legislativo n° 50/2016);

b) la qualificazione richiesta per l'esecuzione dei lavori in appalto viene esplicitata nel seguente dettagliato prospetto:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Intervento di manutenzione dell'impianto cittadino della pubblica illuminazione per 27 mensilità	OG10	II	SI	Prevalente	SI nei limiti di legge tenendo presente, comunque il divieto di subappalto di alcune prestazioni specificatamente indicate al paragrafo 3.1.4. della RDO/Lettera di invito a gara nonché all'art. 16 del disciplinare integrativo generale
TOTALE					

2.2.2. Modalità di contabilizzazione dei lavori: In parte a corpo, in parte a misura ai sensi dell'articolo 59, comma 5–bis del codice dei contratti ed appalti pubblici ed in analogia alle disposizioni di cui all'articolo 43, commi 6 e 7 del D.P.R. 207/2010. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o diminuzione secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti; per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura, come desunto dal relativo pertinente articolo del Capitolato Speciale di appalto, qui annesso;

2.2.3. Termini di esecuzione dell'appalto posti a base di gara/indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione.

L'esecuzione dei lavori sugli impianti ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del D.M. n. 49/2018, previa convocazione dell'esecutore.

La consegna sarà effettuata in toto e gli interventi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma e secondo le indicazioni delle pertinenti norme tecniche di cui alla parte b) del CSA, il quale prevede l'esecuzione degli interventi in diverse fasi temporali cronologiche.

La consegna della prestazione potrà avvenire anche in forma anticipata ai sensi dell'articolo 8 comma 1, lettera

a) della legge 120/2020 (decreto semplificazioni) rispetto alla formalizzazione del contratto ritenendo sin d'ora sussistere i presupposti d'urgenza.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato – secondo le previsioni della curva di produttività in 27 (ventisette) mensilità decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

2.2.4. Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse – modalità di pagamento – Termini di pagamento - clausole penali.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ed ii., l'Esecutore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante attraverso i propri soggetti legittimati e/o competenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ed ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore contraente, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ed ii., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "Autorità Nazionale Anticorruzione", di seguito "A.N.A.C.") n. 4 del 7 luglio 2011.

3. L'Esecutore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ed ii., **ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, della filiera delle imprese interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ed ii.**

4. L'Esecutore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ed ii., **è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o di chi legittimato per essa .**

5. L'Esecutore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti **l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione Appaltante** verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge.

7. **La Stazione Appaltante provvederà**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ed ii., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011 **al momento della predisposizione ed emissione del bando di gara/dell'Avviso/della disciplina di gara/della richiesta d'offerta e/o della lettera di invito a gara, all'indicazione** sul documento di gara predisposto ed emesso **del CIG** (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto) precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ed ii.

8. L'Esecutore contraente sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante o di chi legittimato per essa , entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'Esecutore contraente dedicato/i.

9. L'Esecutore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

10. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Esecutore contraente si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante o di chi legittimato per essa , oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, **a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge**, restando inteso che la Stazione Appaltante o di chi legittimato per essa , si riserva di richiedere all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. L'esecutore contraente dovrà provvedere alla trasmissione dei documenti richiesti nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante pena l'eventuale non accettazione della fornitura /servizio offerto dal subcontraente.\

11. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011, l'Esecutore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al

cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Esecutore contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Esecutore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.AC.

12. Modalità di pagamento - Come da Regole di *e-procurement* nonché di quelle integrate dalla Stazione Appaltante – ed anche con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari - si fa presente, in via preliminare, che il pagamento potrà di regola avvenire, da parte dell'Ufficio Ragioneria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato così come dichiarato/indicato dalla ditta, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010 e che a tal fine il Codice Identificativo di Gara, acquisito presso il sistema SIMOG dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e della Determinazione dell'AVCP n. 8 del 18.11.2010, da indicare negli strumenti di pagamento relativi alla transazione del presente appalto, e che identifica la presente procedura, è il codice identificativo di gara (CIG) riportato in intestazione.

Pena la non accettazione della fattura elettronica nel sistema ed il suo respingimento si prescrive che la fattura elettronica dovrà essere indirizzata attraverso la obbligatoria piattaforma elettronica indicando il seguente codice univoco Ufficio: **2MVJM8**, munita dei seguenti elementi come stabilito anche dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132/2020 e cioè:

- **Codice Identificativo di Gara: CIG;**
- **Codice Unico di Progetto: CUP;**
- **Impegno di spesa;**
- **capitolo di spesa;**
- **Determina di riferimento;**
- **Codice IBAN o altri dati necessari;**
- **Esigibilità IVA indicando l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti – split payment;**

13. Termini di pagamento - Clausole penali: Articolo 113 bis del Codice dei Contratti

I termini di pagamento e le relative penali sono subordinate all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 113 bis del codice dei contratti ed appalti pubblici che vengono qui appresso riportate:

comma 1. *I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.*

Lo stato di avanzamento, come da capitolato tecnico, sarà compilato al raggiungimento dell'importo al netto della ritenuta dello 0,50%, di € 30.000,00 (trentamila/00 Euro).

L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento è subordinata all'acquisizione del DURC.

comma 2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

comma 3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

comma 4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto..

14. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

15. L'importo complessivo della penale non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la normativa in materia di risoluzione del contratto.

16. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Si rinvia comunque, anche, alle altre e relative pertinenti previsioni/prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e in particolare, così come meglio ed analiticamente prescritto nel relativo pertinente articolo del C.S. d'A. inerente la materia dei "Pagamenti in acconto e saldo – interessi".

CAPO 3 - PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO e CONTENUTI DEL PIANO PER LA PARTECIPAZIONE

3.1. Presentazione dell'offerta

(Busta telematica: A – BUSTA AMMINISTRATIVA)

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «**A – BUSTA AMMINISTRATIVA**».

Caricamento Busta “A – Documentazione amministrativa”

Per effettuare l'upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa **Busta “A – Documentazione amministrativa”**. Il Sistema presenterà all'Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire:

Step 1: l'Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

Step 2: l'Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

Step 3: l'Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l'Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiederà all'Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente dall'art. 52, comma 7, Codice degli Appalti). La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload. Al termine il Sistema provvederà a:

- Verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file; Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l'Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara.

E' evidente che le offerte telematiche eventualmente condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto o, comunque, non conformi al sistema, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. Qualora un operatore economico volesse ritirare la propria offerta, potrà farlo autonomamente senza necessità di richiesta alla stazione appaltante, purché effettui l'operazione di “Ritiro Offerta” entro i termini di chiusura per la presentazione offerte.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Devono essere **firmati digitalmente** secondo le specifiche precisazioni di cui più appresso, i seguenti documenti:

- **la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria, avente valore di conferma di quelli dichiarati in fase di abilitazione alla piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE, da rendere con la corretta compilazione - e sottoscrizione (firma) digitale - del modello DGUE;**

- **tutte le altre varie dichiarazioni, ove ne sussistano i presupposti e per ognuno dei firmatari per quanto di rispettiva e propria competenza, così come già pre-stampate nel modulo D.G.U.E. dalla stazione appaltante, ponendo particolare attenzione e scrupolo compilativo a tutte le parti di esso, inclusa la parte VI dello stesso nonché per le dichiarazioni da rendere a parte ove prescritte;**

3.1.2. Documentazione amministrativa – (BUSTA VIRTUALE A)

Dove non diversamente disposto ed in armonia con quanto richiesto nel presente documento di gara/lettera d'invito a gara ovvero richiesta di offerta quale disciplina di gara, l'operatore economico selezionato, attesta il possesso dei requisiti e delle proprie condizioni mediante compilazione del **Modello DGUE** firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Codice Digitale e quindi avente valore di dichiarazioni rese in forma sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni e le attestazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni;

La componente costituente la “Documentazione amministrativa” di gara deve essere dunque composta, a cura del concorrente, come di seguito indicata:

1) dichiarazione inerente la propria volontà di partecipazione, resa dal titolare o legale rappresentante o amministratore unico, con apposita firma digitale, la cui circostanza è già prevista ed inclusa nella parte finale del modello DGUE predisposto direttamente a cura della stazione appaltante alla fine del Modello stesso.

Tale manifestazione di volontà deve inoltre contenere, sempre con la compilazione – e sottoscrizione digitale - del modello DGUE, nella sua parte iniziale:

- l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo del mittente, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di telefono e di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica; ove diverso, il domicilio per le comunicazioni, comprensivo di numero di telefono e fax o e-mail;

La manifestazione di volontà suddetta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso andrà trasmessa la relativa procura.

2) dichiarazione, da sottoscrivere con firma digitale, la cui circostanza è già prevista ed inclusa nel modello DGUE, con la quale il concorrente attesta l'insussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., già inclusa nel modello DGUE;

3) una o più dichiarazioni, sempre da sottoscrivere con firma digitale, già previste ed incluse nel modello DGUE, con il quale il concorrente attesta il possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, c.1, lettera a) e c. 3, del codice dei contratti ed appalti pubblici e cioè :

- iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al decreto legislativo n. 50/2016 con esercizio effettivo dell'attività idonea a quella in appalto o iscrizione nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui alla legge 08.08.1985, n° 443;

In occasione della redazione di tale dichiarazione, inclusa nel modello DGUE, l'operatore economico dovrà aver cura di completare i dati, le notizie e gli elementi afferenti la composizione e propria configurazione individuale e/o societaria, specificando i numeri identificativi della ditta e la località di iscrizione nonché le generalità (data e luogo di nascita, comune di residenza e relativa via e civico, codice fiscale) di tutte le seguenti persone fisiche:

--- il titolare in caso di impresa individuale;

--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;

--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;

--- limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (persone fisiche): il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento) e/o anche il socio di maggioranza;

--- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze nel contesto della documentazione di gara prodotta;

La dichiarazione suddetta deve essere inoltre integrata dall'attestazione concernente il fatto se l'operatore economico è oppure non è una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;

- **tutte le altre varie dichiarazioni, così come già pre-stampate nel modulo D.G.U.E. dalla stazione appaltante ponendo particolare attenzione a tutte le parti di esso inclusa la parte VI dello stesso nonché per le dichiarazioni da rendere a parte ove prescritte;**

Con l'occasione si precisa che è consentito all'operatore economico di limitarsi a compilare, qualora ed ove ne sussistano naturalmente i presupposti, per esigenze di economia e semplificazione della procedura, soltanto la sezione α della parte IV “Criteri di selezione” senza compilare nessuna altra sezione della parte IV medesima.

5) Copia del PASSOE rilasciato dal sistema operativo dell'ANAC al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare di conseguenza tutte le attività di eventuale verifica per legge consentite;

6) Pagamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 23.12.2005, n° 226 (c.d. tassa sulla gara) nella misura stabilita, per la fascia dell'importo a base d'asta in questione, dalla deliberazione ANAC n° 1197 del 18.12.2019 e, nel caso specifico, pari ad €. 35,00;

7) La dichiarazione di cui al protocollo di legalità al quale ha aderito il Comune di Sorrento con l'approvazione dello stesso operata dalla Giunta Comunale con atto n° 65 del 26.04.2021, da rendere da parte dei soggetti come appresso precisati, comunque ed a qualunque titolo partecipanti alla procedura di gara; la dichiarazione di accettazione ed applicazione di tutte le disposizioni contenute nel protocollo di legalità e delle specifiche clausole di esso, deve essere resa da:

- il titolare in caso di impresa individuale;

- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;

- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;

- limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (persone fisiche): il socio

unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento) e/o anche il socio di maggioranza;

- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze nel contesto della documentazione di gara prodotta;

8) L'eventuale ulteriore documentazione comunque da produrre a mente del presente documento;

3.1.3. Altre – ulteriori - dichiarazioni da produrre e da inserire sempre nella BUSTA VIRTUALE A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, adempiendo a quanto segue:

a) dichiarazione, la cui fattispecie è già inclusa nel modello DGUE, da compilare nell'apposito riquadro e da sottoscrivere con firma digitale, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati dell'intervento, siano essi tecnico-progettuali compreso il computo metrico che amministrativi, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi nonché delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo riferito all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di appalto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

b) dichiarazione, già inclusa nel modello DGUE, da sottoscrivere con firma digitale, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

c) ai fini della acquisizione del DURC indicazione, già inclusa nel modello DGUE, degli elementi costituenti il codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;

- **d) tutte le altre varie dichiarazioni così come già pre-stampate nel modulo D.G.U.E. dalla stazione appaltante ponendo particolare attenzione e scrupolo compilativo per tutte le parti di esso inclusa la parte VI dello stesso nonché per le dichiarazioni da rendere a parte ove prescritte;**

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DA PRODURRE E DA INSERIRE SEMPRE NELLA PARTE CHE FORMA LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Ai fini e per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale, generali e assenza dei motivi di esclusione

3.1.4. DICHIARAZIONI (rese all'interno dello stesso unico Modello DGUE) e DOCUMENTAZIONE EVENTUALI (se ricorrono i presupposti e/o le condizioni):

a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o istitutore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

b) **limitatamente agli operatori che partecipano alla procedura nella forma di RTI costituendo**, e/o consorzi ordinari non ancora costituiti, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sottoscritta congiuntamente con firma digitale dai legali rappresentanti degli operatori economici, utilizzando e compilando correttamente l'apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante nel caso, appunto, dei raggruppamenti;

c) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto**: dichiarazione da rendere all'interno del Modello D.G.U.E. ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale l'offerente indica con propria esplicita dichiarazione la parte della prestazione che intende eventualmente subappaltare tenuto conto che devono eseguirsi esclusivamente a cura dell'aggiudicatario, pertanto non affidabili in subappalto, attese le specifiche caratteristiche dell'appalto, le prestazioni definite “a corpo” di cui al Capitolato Speciale d'Appalto parte “A” (amministrativa) – Elaborato progettuale G06a.

In relazione alle specifiche attività non subappaltabili, si precisa che le prestazioni enucleate tra quelle ritenute tali devono essere assicurate direttamente dal soggetto affidatario dell'appalto allo scopo di garantire la omogeneità, la continuità e la sicurezza funzionale delle prestazioni non subappaltabili che sono considerate dalla stazione appaltante di natura vitale all'esercizio corretto delle attività ritenute indispensabili all'ottimizzazione dell'intervento nella sua globalità e nella sua articolazione di dettaglio.

Sono comunque vietate l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi

e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 3, punto 3.1.2., attestanti le seguenti condizioni:

1) **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. ed ii., costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere, per quanto possibile, resa nella forma più completa di dati, di numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

--- il titolare in caso di impresa individuale;

--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;

--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;

--- **limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (persone fisiche)**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

--- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze nel contesto della documentazione di gara prodotta.

La dichiarazione suddetta deve essere inoltre integrata dall'attestazione concernente il fatto se l'operatore economico è oppure non è una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.

3.2.2. Requisiti di ordine generale e/o assenza motivi di esclusione, adempimenti vari di gara

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità approvato dal Comune di Sorrento con deliberazione della Giunta Comunale n° 65 in data 26.04.2021 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

2) **requisiti di ordine generale e/o assenza dei motivi di esclusione** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. ed ii., così come enunciate dal dettato del predetto articolo 80 e che l'operatore economico concorrente è tenuto a dichiarare, come sancito dalla specifica norma qui di seguito trascritta, fermo restando, ovviamente, la compilazione di tutte le altre parti del modello **DGUE**, ove richiesto e/o previsto – ovviamente sussistendone i presupposti per ciascun operatore economico - e sua sottoscrizione digitale:

3.2.3. requisiti di ordine speciale: capacità tecnica-professionale ed economica-finanziaria

Gli operatori economici, come peraltro già indicato in sede di avviso di indagine di mercato protocollo n° 32619 dell'1.09.2021, devono essere in possesso pertanto dei seguenti requisiti speciali validi ad assicurare professionalità e sostenibilità economica con riferimento all'attitudine degli stessi ad assicurare l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza e nell'interesse pubblico ad assicurare la più ampia partecipazione e cioè:

1°) aver svolto servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale (CPV 50232100-1) quale servizio prevalente nonché messa in opera di Impianti di Illuminazione Pubblica (CPV 50232110-4) quale lavoro secondario;

2°) aver eseguito, negli anni 2018-2019-2020, un contratto avente ad oggetto le seguenti attività specifiche per gli impianti di illuminazione pubblica:

manutenzione, servizio di pronto intervento, realizzazione di interventi di rimodernamento impianti. Il contratto deve essere relativo alla gestione di almeno **3.200 punti luce**;

Tale requisito è richiesto al/agli operatore/i economico/i che eseguirà/ eseguiranno la prestazione. Il suddetto requisito, in caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, dovrà essere posseduto dalla capogruppo; in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), deve essere posseduto dal consorzio medesimo;

3°) possesso dell'attestazione SOA per le categorie **OG10** "impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione" **classifica II**;

4°) possesso e/o in alternativa, dichiarazione di avere o di impegno ad avere a disposizione, alla data di avvio della prestazione in caso di aggiudicazione dell'appalto, nel territorio del Comune di Sorrento o in aree limitrofe per una distanza massima di 6 km dal Comune di Sorrento (Piazza Sant'Antonino), la piena disponibilità di una sede operativa completa di ufficio, magazzino e autorimessa per i mezzi necessari agli interventi di emergenza, per almeno 50m² complessivi;

Qualora la ditta concorrente abbia già la disponibilità della sede operativa al momento della presentazione dell'offerta, dovrà specificarne la sua ubicazione.

In alternativa al fattore della distanza chilometrica, quale requisito equivalente e di massima partecipazione, è ammessa la circostanza, con espressa esplicita dichiarazione del concorrente di garantire, comunque, l'effettuazione degli interventi di manutenzione di qualunque tipo essi siano eventualmente richiesti, nell'arco temporale di 30 minuti dal momento della richiesta stessa inviata con qualunque mezzo di comunicazione purchè tracciato;

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il requisito deve essere posseduto da uno dei partecipanti al raggruppamento. In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), deve essere posseduto dal consorzio esecutore dei servizi di manutenzione ordinaria, programmata reperibilità h24.

Il possesso di tali requisito dovrà essere confermato con apposita dichiarazione da rendersi attraverso la pertinente sezione del DGUE.

CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

4.1. Offerta Economica (Documentazione della BUSTA VIRTUALE B costituente l'«Offerta Economica»)

L'offerta economica dovrà essere resa attraverso la piattaforma telematica di e-procurement **TUTTOGARE**.

La busta virtuale B – offerta economica contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica (redatta in lingua italiana) e deve contenere i seguenti elementi:

a) **il ribasso percentuale**, offerto in cifre da applicare all'importo a base di gara al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri della sicurezza. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di **due cifre decimali**; eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamento;

b) **la stima dei costi aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

L'offerta economica deve essere corredata dalla seguente dichiarazione:

Dichiarazione a corredo dell'offerta

a) In sede di offerta, il concorrente deve dichiarare di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, si ritiene impegnativa, remunerativa nonché fissa ed invariabile.

b) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la sottoscrizione dell'offerta deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. L'Offerta Economica deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio, qualora non sia stato già espresso in sede di documentazione amministrativa.

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica in forma digitale costituisce causa di esclusione dalla gara.

Caricamento Busta "B – offerta economica "

Per effettuare l'upload della documentazione relativa all'offerta economica sarà necessario cliccare sul tasto **Carica documentazione** in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta "B – Offerta economica e caricarla. Il Sistema presenterà all'Operatore Economico una "guida" sul corretto caricamento della documentazione, che descriverà gli Step da seguire:

Step 1: l'Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

Step 2: l'Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

Step 3: l'Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l'Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta **“B – Offerta Economica”**; il Sistema chiederà all'Operatore Economico una **“Chiave personalizzata”** consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

verificare l'integrità del file;

verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;

verificare l'avvenuta criptazione del file;

verificare il salvataggio del file;

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta l'Operatore Economico potrà:

Visualizzare la documentazione caricata;

Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;

Rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;

Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

Per procedere con l'invio della partecipazione l'Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara e Inviare la Partecipazione.

Invio della Partecipazione

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante **INVIA LA PARTECIPAZIONE** che consentirà all'Operatore Economico l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, il Sistema verificherà la presenza di tutte le “Buste” e rilascerà il seguente messaggio:

La partecipazione è stata ricevuta con successo.

Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l'operazione.

Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale certificante la data e l'ora certa di invio dell'istanza e contestualmente invierà all'Operatore Economico, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione.

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite Pec la ricevuta di avvenuta consegna, da parte dell'Ente, della richiesta di partecipazione, l'Operatore Economico potrà considerare inviata la propria istanza.

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, l'Operatore Economico avrà la possibilità di:

visualizzare la documentazione caricata;

sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente;

Rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente;

modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento.

ATTENZIONE: la modifica del Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte formulate che siano state generate tramite il Sistema e quest'ultimo ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.

In tal caso l'Operatore Economico dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione;

revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta l'Operatore Economico potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "Revoca partecipazione"; il Sistema invierà all'Operatore Economico PEC di avvenuta consegna dell'istanza di revoca della partecipazione. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta.

Il Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'Operatore Economico concorrente.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

4.1.2 Precisazioni

Non sono ammesse offerte pari, parziali, incomplete o in aumento sull'importo a base di gara.

Con la presentazione dell'offerta si intende che il concorrente ha preso cognizione ed ha pienamente riconosciuto l'incondizionata accettabilità di tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel presente documento, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati tecnici di progetto il tutto come da allegati, posti a base della presente procedura, all'interno del presente documento di gara.

Il concorrente, contestualmente alla presentazione della propria offerta, espressamente riconosce che la stessa è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d'arte, tutte le prestazioni e le forniture in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità dei lavoratori.

Con l'offerta formulata, il concorrente, assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento dei lavori e delle forniture in appalto e, pertanto, non potrà eccepire durante l'espletamento delle prestazioni richieste, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

L'importo complessivo offerto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, anche nel caso di eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara.

Per tutte le ragioni espresse l'operatore economico partecipante è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare la propria offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità.

Trattandosi di elaborazione esecutiva di lavori di estrema standardizzazione (manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti esistenti), le migliori soluzioni sono già state puntualmente previste nel progetto esecutivo posto a base di gara.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DISCIPLINA OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.

L'aggiudicazione avviene con il criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni con applicazione eventuale della procedura di anomalia in presenza dei relativi presupposti e seguendo la procedura metodologica di legge.

Per la presente procedura di gara si evidenzia che:

1°) essa non riveste carattere transfrontaliero;

2°) che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;

3°) che l'importo posto a base di gara è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice degli appalti pubblici;

Di conseguenza si statuisce, per il presente procedimento selettivo, l'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 97 del codice dei contratti pubblici. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo suddetto articolo 97.

Trattandosi nel caso di specie di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si precisa che la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto legislativo n° 50 del 2016 anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque.

(art. 1, comma 3, della legge n. 120 dell'11.09.2020 (decreto semplificazioni) in G.U. 228 del 14.09.2020).

Si fa espressa precisazione che tutte le operazioni di calcolo verranno effettuate, se non già automatizzate all'interno del Sistema, in modo distinto e tradizionale e, successivamente e/o contestualmente riportate in verbale che sarà poi trasmesso agli operatori economici concorrenti

ammessi e, ciò, indipendentemente da quanto prodotto telematicamente dalla piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE la quale registra in ogni caso tutti i vari sequenziali passaggi.

CAPO 6 - ESPLETAMENTO DELLA GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute e di espletamento della procedura di gara:

- a) l'esame delle offerte si svolgerà attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste cosiddette virtuali;
- b) alla chiusura della valutazione, verrà predisposta la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide;
- c) alla chiusura della graduatoria, si procederà alla proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione definitiva,

L'aggiudicazione definitiva avverrà, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, con l'approvazione dell/i verbale/i e degli atti di gara e diverrà efficace con la verifica dei prescritti requisiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32, comma 7 del decreto legislativo n° 50-2016 e successivo decreto correttivo ed integrativo n° 56-2017.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del codice dei contratti ed appalti pubblici.

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dell'intervento in appalto, ai fini dell'immediata esecuzione dell'intervento con la formula "sotto riserva di legge" nelle more della stipulazione del contratto.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte e nel giorno stabilito per l'espletamento/apertura della prima seduta di gara, si procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dagli operatori economici invitati, che dovranno essere oggetto di esame.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, una volta definito il quantum di spesa derivante dai risultati della gara posta in attivazione, di procedere alla previsione e all'impegno definitivo della corrispondente spesa nelle modalità e tempi consentiti dalle risorse e corrispondenti programmazioni economico-finanziarie dell'Ente.

6.1.2. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara ovvero **Richiesta di Offerta (lettera di invito)** ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa a corredo della stessa.

In particolare verranno eseguite, quali valutazioni/attività preliminari all'affidamento:

- l'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97 del vigente codice degli appalti;
- l'eventuale procedimento di verifica dei requisiti di idoneità professionale, generali e tecnici avverrà, di regola, solo nei confronti del primo soggetto risultato aggiudicatario, così come consente e viene stabilito dall'articolo 36, comma 6 ter introdotto dall'articolo 1 del decreto legge 32-2019 (decreto c.d. sblocca cantieri) del D.L. N° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il quale recita che: *"Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6 bis"*. Ci si riserva, comunque, la facoltà di poter procedere, eventualmente, all'estensione della verifica suddetta agli altri partecipanti in casi particolari valutati meritevoli di attenzione.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

In caso di contrasto, le prescrizioni della presente lettera di invito prevalgono su quanto indicato negli altri e diversi documenti afferenti l'intervento e comunque si assumeranno le determinazioni in conseguenza ed in armonia con quanto previsto dalle Regole di *E-Procurement* e dalle norme dell'ordinamento primario normativo di settore.

Nei limiti ed in base ai presupposti previsti dall'articolo 83, comma 9 del Decreto Legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni la stazione appaltante inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 207/2010 per le parti di esso tuttora ancora applicabili e di quelle sulle Regole di *e-procurement* nonché da tutte le altre - per quanto e se pertinenti - disposizioni di settore vigenti.

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare

Sono da considerarsi esclusi naturalmente i plichi elettronici immessi nel sistema – ed eventualmente impropriamente accettati dallo stesso – oltre il termine di scadenza fissato dalla presente disciplina di gara.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'Offerta Economica gli offerenti:

- per la irregolarità della documentazione amministrativa presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e rispetto ad ogni altro adempimento richiesto dalla lettera di invito;
- che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto-confessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal D.P.R. n. 207 del 2010 (per le parti di esso tuttora applicabili) oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi.

Il tutto con espressa deroga ed eccezione, ove ne ricorrano i presupposti, assecondando in questo i principi introdotti con la disposizione di cui all'articolo 83, comma 9 del decreto legislativo n° 50-2016 e successivo decreto correttivo ed integrativo 56-2017, in ordine alla possibilità di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, come da paragrafo che segue.

6.2.2. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.3 e articolo 6.2.4 gli offerenti che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno parzialmente omessa la presentazione;
- che hanno dichiarato condizioni insufficienti o comunque non del tutto idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- che hanno presentato la cauzione provvisoria – ove e se richiesta- in misura insufficiente con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- la cui garanzia provvisoria – sempre ove e se richiesta - è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione.

6.2.3. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità **non** essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria – ove e se richiesta - e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, ove richiesti che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente tramite comunicazione PEC o strumento analogo negli altri Stati membri all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la Sezione/Area del profilo utente dell'operatore economico dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6.2.4. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento della procedura di soccorso istruttorio;
- b) per i quali eventualmente risulti alla stazione appaltante la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti prodotti in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara o comunque con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

6.2.5. Chiarimenti specifici circa la firma digitale della documentazione prodotta

Si chiarisce che ciascun operatore economico concorrente attesta attraverso la tradizionale forma della dichiarazione, sia attraverso il modello D.G.U.E. sia attraverso separate/distinte dichiarazioni ove necessarie e se richieste dalla presente specifica disciplina di gara, il possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e tecnico, quali essi siano mediante, appunto, dichiarazione che equivale, per la procedura di acquisizione della prestazione in argomento, in tutto e per tutto alla dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 con applicazione delle relative sanzioni penali in caso di falsità o atti mendaci a norma del predetto Testo Unico.

Dal momento che la procedura di acquisizione della prestazione avviene e si svolge attraverso lo strumento della piattaforma telematica non è richiesta l'allegazione del documento di identità del sottoscrittore, fermo restando l'apposizione della **FIRMA DIGITALE** valida a norma di legge.

A tale scopo si ricorda che tutte le dichiarazioni per le quali la Stazione Appaltante ha elaborato ed integrato l'apposito modulo **DGUE**, ove prescritto dalla specifica procedura di acquisizione, **vanno sottoscritte quindi obbligatoriamente con la firma digitale** che ciascun sottoscrittore possiede accertando prioritariamente, in modo scrupoloso, che il certificato di firma digitale nel momento in cui viene **firmata digitalmente la relativa dichiarazione o altro documento, lo stesso certificato di firma digitale non sia scaduto.**

In relazione a quanto sopra si precisa ancora che dal combinato disposto dell'articolo 65, comma 1, lettera a) del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo del 7.3.2005, n° 82 e dell'articolo 52, comma 8 lettera c) del decreto legislativo n° 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" discende l'assoluta idoneità della firma digitale sufficiente a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000 in considerazione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza: conseguenza logica è la non necessità di allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

A conferma di tale orientamento della Stazione Appaltante soccorre il primo articolo del Codice dell'Amministrazione Digitale dove, alla lettera s) del primo comma, si esplicita la firma digitale come *"un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici"*; da tale descrizione discende immediatamente come la firma digitale si distingue dalla firma elettronica "ordinaria" (o c.d. "semplice") proprio per la sua capacità di fornire un grado di certezza e attendibilità che non sarà di sicuro inferiore a quello che le modalità previste dagli articoli 38 e 47 del TUDA ovvero del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445 del 28.12.2000 (allegando copia del documento di identità, appunto) possono conseguire.

Si richiama ancora il disposto dell'art. 65, comma 1 lett. a) del Codice dell'Amministrazione Digitale che ha espressamente conferito piena validità alla dichiarazione - di cui al comma 3 dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 2000 - sottoscritta con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato, senza richiedere che sia allegata copia del documento di identità ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In riferimento alla firma digitale, si riporta, qui di seguito, il testo dell'articolo 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo n° 82 del 7.3.2005 come aggiornato al decreto legislativo n° 271 del 13.12.2017:

«.....»

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma.
- 4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
- 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento EIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. "*****"

6.3.1. Metodologia di conduzione della procedura sulla piattaforma telematica

La metodologia è quella stabilita dalla normativa di settore e comunque indotta dai passaggi automatici della piattaforma elettronica di acquisizione della prestazione.

La procedura di acquisizione / selezione delle offerte sarà condotta seguendo il percorso indotto dalla piattaforma telematica prevista dal sistema di e-procurement e comunque secondo la disciplina di legge attraverso la richiesta di offerta con aggiudicazione del prezzo più basso ed eventuale applicazione dell'esclusione automatica sussistendone i presupposti di legge.

CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE E VERBALIZZAZIONE

7.1 Aggiudicazione

All'esito delle operazioni afferenti il procedimento di gara il soggetto deputato a presiedere la procedura selettiva o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e dandone informazione al RUP se soggetto diverso da colui che ha presieduto al procedimento sulla piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, il RUP richiede al concorrente cui si è deciso di aggiudicare l'appalto di presentare, ove e se necessari, i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice se non diversamente acquisiti o da acquisire a mezzo del percorso AVCPass.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione la stazione appaltante procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

Decorsi tali termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avviene entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 76/00, convertito in legge n. 120/20, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal

contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/11.

L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ciò sia compatibile con la sollecita esecuzione dello stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato secondo le modalità di cui all'articolo 32 comma 14 del codice dei contratti ed appalti pubblici.

7.2 Verbalizzazione

Tutte le operazioni sono verbalizzate a parte in modo tradizionale cartaceo rispecchiando sia pure in modo riassuntivo – e breve - la dinamica evolutiva delle operazioni svolte nel solco del percorso telematico. Tra l'altro, lo svolgimento delle operazioni stesse risultando, in ogni caso, tracciate/registrate sul percorso telematico sono agevolmente, dunque, desumibili e rilevabili in qualunque momento da qualsiasi operatore economico legittimamente a ciò interessato.

CAPO 8 - ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE

a) l'aggiudicazione una volta definita con apposita determinazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed è resa nota con la pubblicazione c.d. postuma prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b) (per il caso di specie) del medesimo decreto legislativo.

b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 ed 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni escludendo, eventualmente l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia prodotta a titolo di garanzia (cauzione) provvisoria ove e se prescritta dalla lex specialis di gara;

- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

8.1. Obblighi dell'aggiudicatario – adempimenti ai fini e prodromi alla stipula del contratto e per la consegna dei lavori

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) a sottoscrivere il verbale di cantierabilità;

c) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni di carattere definitivo di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza e secondo le misure che sono state specificate nel relativo articolo delle garanzie contenute nella Disciplina Generale Integrativa.

La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di poter richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, alle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una **polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.**

L'importo della somma da assicurare dovrà corrispondere di norma, all'importo del contratto stesso o, anche, di valore superiore, qualora vengano in evidenza, anche successivamente, particolari circostanze che impongono un importo da assicurare superiore.

La polizza a copertura dei danni – aggiuntiva rispetto a quella eventualmente già in possesso in via ordinaria dall'operatore economico in relazione alla propria attività – deve assicurare la stazione appaltante anche contro la **responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale viene definito per legge in una misura pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.**

NEL CASO DEL PRESENTE APPALTO QUINDI, IL MASSIMALE VIENE FISSATO AD EURO 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del **certificato di regolare esecuzione** o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese:

d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;

f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché avente carattere definitivo, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;

nonché la seguente ulteriore documentazione se non già prodotta in caso di consegna anticipata dei lavori:

h) dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

i) ai fini degli accertamenti in materia antimafia – ove e se dovuti in base al valore in appalto - di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n° 159/2011 attraverso il sistema telematico SICEANT (o percorso AVCPass) l'operatore economico dovrà produrre due dichiarazioni sostitutive di cui la prima attestante l'insussistenza della cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs.n° 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni e la secondo attestante l'iscrizione della ditta/società alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e la configurazione analitica della compagine societaria all'attualità;

l) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

m) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e

28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

n) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

o) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;

p) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;

q) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;

r) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Per quanto attiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e la ditta esecutrice dei lavori e, in particolare quelle di cui all'articolo 43, commi 1 e 2 del D.P.R. 207-2010, al quale si fa pertinente riferimento, si fa esplicito rinvio alle apposite, pertinenti e rispettive disposizioni e previsioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato che dovranno poi essere riverberate nel contratto che dovrà essere stipulato, nelle forme previste dalla piattaforma telematica, tra il Comune di Sorrento e la ditta vincitrice dell'appalto.

8.2. Stipula ed esecuzione del contratto.

Il contratto, come già detto, sarà stipulato secondo le modalità di cui all'articolo 32 comma 14 del codice dei contratti ed appalti pubblici ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatta salva la facoltà se non l'obbligo da parte della stazione appaltante di procedere nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nel capitolato tecnico prestazionale, fermo restando e salvo ogni altro adempimento discendente dall'applicazione delle procedure e/o adempimenti – ove e se dovuti in base al valore dell'appalto - in materia di protocollo di legalità, in materia di comunicazione antimafia e comunque, in materia di pubblicità dell'esito di gara da effettuarsi in analogia alla disposizione di cui all'articolo 334, comma 2 del D.P.R. 207/2010 mediante avviso di post-informazione pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ed eventualmente all'Albo Pretorio.

Termine dilatorio per la stipula del contratto ed eccezioni

Ai fini della stipula del contratto va evidenziato che il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il termine dilatorio "**non prima di 35 giorni**" non si applica, però, nei casi individuati dalle specifiche fattispecie individuate nel comma 10 dell'articolo 32 del Decreto Legislativo n. 50-2016 e ss. mm. ed ii. alle quali si fa espresso rinvio nel caso della loro applicabilità.

A tale scopo si riporta il testo integrale del disposto normativo di cui al comma 9 e quello del comma 10 dell'articolo 32 del Codice dei Contratti ed appalti Pubblici.

Comma 9: *Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.*

Comma 10: *Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:*

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbb)(procedura di scelta del contraente interamente gestite per via telematica) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

Trattandosi, quindi, di procedura di scelta del contraente interamente gestita per via telematica, non si procederà all'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

8.3. Revoca dell'affidamento e clausole/forme di risoluzione o decadenza del contratto/rapporto

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente l'affidamento in ogni momento, in particolare quando la ditta sia colpevole di ritardi pregiudizievoli.

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente l'affidamento in ogni momento quando la ditta contravvenga ingiustificatamente alle condizioni cui è subordinato lo stesso ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico comunale ovvero non produca la documentazione richiesta.

La rescissione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta previa formale contestazione e comunicazione con solo cinque giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dell'affidamento.

La stazione appaltante in caso di mancata osservanza degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice Etico di cui al D.P.R. 62/2013, procederà all'applicazione della clausola risolutiva espressa, con la risoluzione del contratto o la decadenza del rapporto, anche in forma di risoluzione immediata ed automatica del contratto o del rapporto stesso;

L'accertamento di un qualsiasi impedimento riferito alle fattispecie impeditive elencate dall'articolo 80 del decreto legislativo n° 50/2016 e ss. mm. ed ii., comporterà la decadenza del rapporto contrattuale instaurato ed il risarcimento al Comune dei danni arrecati.

La stazione appaltante rende noto altresì che per la procedura d'appalto in questione:

1°) DOVRA' PROCEDERE E PROCEDERA' all'applicazione della procedura informativa prevista in relazione agli adempimenti attuativi del protocollo di legalità al quale il Comune di Sorrento ha aderito con deliberazione di Giunta Municipale n° 65 del 26.04.2021 in quanto il valore in appalto è superiore ad euro 250.000,00 quale soglia originariamente stabilita per l'operatività del Protocollo; infatti il primo periodo dell'articolo 2 del protocollo di legalità sancisce l'obbligo della procedura protocolitare per gli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro o per le prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore superiore o pari 50.000,00 euro; tutte somme intese al netto d'iva;"

2°) Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di antimafia si fa presente che la normativa primaria di riferimento è il decreto legislativo n° 159 del 6.9.2011 e sue successive modifiche ed integrazioni, che prevede due diversi livelli di procedure:

a) la procedura concernente la comunicazione antimafia che riguarda i contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore ad euro 150.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria (iva esclusa) e/o contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore ad euro 150.000,00 ma inferiore ad euro 214.000,00 (iva esclusa);

b) la procedura concernente invece l'informazione antimafia che va applicata nei casi di appalti di opere e lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria iva esclusa e, in caso di appalti riguardanti forniture e/o servizi, la cui soglia di riferimento è, attualmente, di euro 214.000,00 iva esclusa;

L'intervento in affidamento RICADE nella fattispecie di cui alla suddetta lettera a)

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

CAPO 9 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa - Validità e formalità delle dichiarazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dalla presente richiesta di offerta (lettera di invito) devono essere firmate digitalmente:

--- sono da intendersi rese e rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico) ovviamente apposta in modalità digitale;

--- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

--- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie e operatori economici progettisti, ognuno per quanto di propria competenza;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni sostitutive confluiscono nel contenuto delle dichiarazioni incluse nel modello DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante e che l'operatore economico potrà adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche **o comunque che egli è tenuto ad adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo o altro soggetto partecipante alla procedura di gara; la corretta compilazione – e sottoscrizione - del modello DGUE esaurisce in ogni caso le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.**

Nel caso di dichiarazioni mendaci si assumeranno le iniziative consequenziali tra le quali, ad esempio, l'esclusione del concorrente, l'escussione della garanzia – se richiesta - e segnalazione all'ANAC.

CAPO 10 - MODULISTICA DISPONIBILE PER LA PARTECIPAZIONE

10.1. Modello « DGUE » : documento di gara unico europeo:

Tale modello dovrà essere compilato come di seguito indicato

- ✓ relativamente alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni;

-
- ✓ relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni;
 - ✓ relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative ovvero, in alternativa, l'operatore economico potrà fornire alla Stazione Appaltante "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione" compilando esclusivamente, ove sotto sua responsabilità ritenga che ne sussistano i presupposti, LA SEZIONE α DELLA PARTE IV SENZA COMPILARE NESSUN ALTRA SEZIONE DELLA STESSA.
 - ✓ alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute ove e per i casi in cui vi siano per ognuno i relativi presupposti di diritto e/o di fatto.

Il **DGUE** dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e firmato digitalmente nonché da ogni concorrente ulteriore se partecipante in altra forma consentita.

10.2. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica sarà quella caricata a sistema dall'operatore economico, utilizzando e compilando a seconda dei casi, uno dei modelli predisposti dalla stazione appaltante sia nel caso di concorrente singolo sia nel caso di partecipazione di operatori economici in una delle forme consentite dalla norma in forma aggregata.

Per le valutazioni in sede di gara si farà quindi riferimento esclusivo ai valori espressi dall'operatore economico concorrente ovvero dal ribasso percentuale unico risultante sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, ed esso varrà, in ogni caso, per tutti i rapporti ed ai sensi e per gli effetti delle conseguenze di legge e secondo la metodologia di legge applicabile.

10.3. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

10.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice dei contratti ed appalti pubblici nonché dal decreto legislativo n. 82/05 (codice digitale della pubblica amministrazione).

Salvo quanto disposto dall'articolo 76, comma 5 del Codice dei contratti ed appalti pubblici le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono all'interno tramite la Piattaforma dedicata sulla quale transita la procedura di acquisizione della prestazione in oggetto oppure alternativamente utilizzando il canale dell'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal concorrente all'interno della documentazione amministrativa di gara.

Le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice nonché per le altre comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b e c del Codice, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della presente disciplina di gara, mediante l'area riservata "Comunicazioni" o, comunque, mediante una qualunque delle modalità ammesse dalla norma;

b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese.

10.3.2. Acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile:

a) le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di eventuale sopralluogo che è di carattere **facoltativo e non obbligatorio**, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro e non oltre il termine del **03.01.2022 ore 12:00:**

b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;

c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta mediante posta elettronica (e-mail) contestualmente ai due seguenti indirizzi di posta elettronica: **protocollo@pec.comune.sorrento.na.it e gare@pec.comune.sorrento.na.it;**

e) il presente disciplinare di gara e il modello DGUE riflettono gli adempimenti e le prescrizioni di gara ivi incluse le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti vengono posti a completamento e corredo della presente richiesta di offerta (lettera di invito) per formare parte integrante e sostanziale dello stesso e sono trasmessi unitamente alla presente lettera accompagnati dalla relativa documentazione dell'intervento all'operatore economico sorteggiato/concorrente invitato alla gara.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

11.1.a Controversie - procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Si fa espresso rinvio a quanto indicato nel relativo articolo della Disciplina Generale Integrativa.

11.1.b Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione – (articolo 110 del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni così come modificato dalla pertinente parte dell'articolo 2 del D.L. 32-2019 convertito in legge 55-2019)

Si riporta qui appresso il testo dell'articolo 2, comma 1 del provvedimento c.d. "sblocca cantieri" di cui alla legge n° 55/2019, di sostituzione dell'articolo 110 ""*Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione*"" del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ed ii.

Articolo 2, comma 1 della legge 55/2019:

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

""Articolo 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).-

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, si applicano le disposizioni dell'articolo 372 del predetto decreto.

4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) all'articolo 186-bis:

1) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.";

2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato."

11.2. Altre varie e finali disposizioni nonché ulteriori informazioni

11.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

Si precisa che in considerazione dell'**estrema semplificazione degli adempimenti** posti a carico dell'operatore economico i termini stabiliti si ritengono del tutto congrui.

11.2.2. Trattamento dei dati personali

Introduzione

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (breviter RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 e di quanto disposto poi dal Comune di Sorrento con delibera di Giunta Municipale n. 131 del 25.05.2018 si evidenzia che il Comune di Sorrento tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Pertanto ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul sito internet mediante l'avviso di post informazione.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.sorrento.na.it del Comune di Sorrento.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nella persona del Dott. Andrea Colonna, che potrà essere contattato indirizzando la richiesta all'Ufficio protocollo del Comune di Sorrento: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

11.2.3. Accesso agli atti - Art. 53 del decreto legislativo n° 50/2106 e successive modifiche ed integrazioni.

La materia dell'accesso agli atti di gara e quella della riservatezza sono disciplinate dalla specifica normativa introdotta dall'articolo 53 del decreto legislativo del 18.04.2016 n° 50 e ss. mm. ed ii. il quale, per la parte che interessa, viene appresso riportata e che costituisce, naturalmente, riferimento anche per la specifica procedura di acquisizione dei lavori/del servizio/della fornitura di beni, posta in essere:

" 1. Salvo quanto espressamente previsto nel decreto legislativo n° 50-2016, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Fatta salva la disciplina prevista nel decreto legislativo n° 50-2016 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 50-2016 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50-2016, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, **del direttore dell'esecuzione** e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla Stazione Appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto."

Si fa riferimento altresì, ove attivata la procedura di acquisizione sulla piattaforma elettronica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alle disposizioni riportate nel "Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni, qui appresso riportate:

""L'accesso alla documentazione di gara è regolato dall'art. 13 del Codice degli Appalti e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il diritto di accedere alla documentazione amministrativa presso la Stazione Appaltante è attribuito ai soggetti interessati, ossia a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'accesso agli atti di gara va consentito indistintamente sia nella forma della visione sia in quella dell'estrazione di copia dei documenti. Fatta salva la disciplina prevista dal Codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, e a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento. È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. ""

11.2.4. Norme richiamate, documenti e disposizioni integranti la disciplina e le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e richiamati nel successivo contratto d'appalto:

a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e tutte le successive modifiche ed integrazioni di esso sinora intervenute e/o comunque vigenti in regime di decretazione d'urgenza;

b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le sole parti di esso rimaste tuttora operanti;

c) il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

d) le Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione;

e) le norme derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e da quanto indicato nella documentazione tecnica ed amministrativa afferente la procedura di acquisizione della prestazione in oggetto;

f) il Computo metrico e le Condizioni particolari di contratto contenute nello schema di contratto che correda la documentazione di progetto, contenente tra l'altro, clausole contrattuali integrative, redatte dalla stazione appaltante;

g) tutta la documentazione di cui alla previsione d'intervento che correda ed è allegata al presente disciplinare di gara con funzione di Richiesta d'Offerta con relativa modulistica.

11.2.5. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

a) di differire, spostare o revocare lo specifico procedimento di gara posto in essere;

b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50-2016.

La Stazione Appaltante si **riserva altresì la facoltà** di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, **ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del Regio Decreto n° 827/1924 (articolo non abrogato e tutt'oggi ancora in vigore).**

Con riferimento ai sopra evidenziati punti a) e b) si precisa quanto segue:

- è in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non

stipulare il contratto d'appalto;

- **la stazione appaltante rende partecipe il concorrente** che si riserva la facoltà di poter procedere, in ogni caso, alla revoca e/o annullamento della procedura di aggiudicazione a suo insindacabile giudizio - o per qualsiasi ragione di interesse pubblico anche sopravvenuta, e/o annullamento della procedura di aggiudicazione - che comportino una diversa finalizzazione della spesa senza che con ciò possano sorgere o possano essere accampati diritti di qualsiasi genere e/o richieste di recupero/risarcimento di spese da parte della ditta vincitrice della gara o comunque di qualsivoglia specie di pretesa e che procederà all'impegno di spesa nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili e/o acquisibili dall'Ente senza che la mancata piena provvista possa essere oggetto di qualsiasi pretesa di risarcimento o mancato utile da parte della ditta aggiudicataria;
- **la Stazione Appaltante pertanto si riserva, quindi in tal caso**, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara d'appalto o qualora già aggiudicata, di non procedere alla stipula del contratto nel caso in cui successivamente all'indizione della gara d'appalto intervengano provvedimenti di revoca del finanziamento dell'opera e/o condizioni sopravvenute di incompatibilità dell'intervento stesso col rispetto delle regole di finanza pubblica vigente;

11.2.6 Disposizioni e nota di precisazione

La presente lettera di invito a gara ovvero Richiesta di offerta con funzione di provvedimento regolante la disciplina di gara (lex specialis di gara) è integrata con l'allegato "**Disciplinare Generale Integrativo**" di acquisizione ed esecuzione dell'intervento con relativi allegati ivi richiamati e corredato altresì dal modello DGUE predisposto – ed integrato – dalla stazione appaltante contenente tutte le dichiarazioni richieste (che si ritengono peraltro quelle di carattere principale) nonché della restante ed ulteriore documentazione anch'essa qui allegata e richiamata.

Per una eventuale documentazione tecnica ed amministrativa, ove eventualmente in contrasto con quanto stabilito nella presente lex specialis, varrà quale rinvio dinamico quanto indicato in quest'ultima e, comunque, quanto ritenuto, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, quanto più in linea al raggiungimento della finalità del procedimento in appalto.

11.2.7 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Luigi Desiderio, tecnico comunale del settore della manutenzione, mentre il Dirigente che presiede al procedimento e capo del Dipartimento tecnico cui è legato l'intervento, è il Dirigente Ing. Elia Puglia.

CAPO 12 – ELENCAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA COSTITUENTE IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI IN GARA

Elenco degli elaborati costituenti la documentazione di progetto che si allegano alla presente lettera di invito:

Elaborati generali

- G01. Relazione tecnica
- G02. Quadro economico
- G03. Elenco dei prezzi
- G04. Analisi dei nuovi prezzi
- G05. Stima incidenze
- G06. Capitolato speciale d'appalto
 - A) Parte Amministrativa
 - B) Norme Tecniche
- G07. Curva di produttività
- G08. Piano di sicurezza e coordinamento
- G09. Schema di contratto

Elaborati grafici

- T01. Planimetria d'insieme

Elenco della documentazione ulteriore ed amministrativa:

- **Modello DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo integrato dalla stazione appaltante) ;
- **Dichiarazione impegnativa** di cui al **protocollo di legalità** intervenuto tra il Comune di Sorrento e la Prefettura di Napoli;
- **Dichiarazione** – eventuale - da rendere in caso di partecipazione alla procedura come RTI costituendo;
- **Disciplina Generale Integrativa** corredata dai tre relativi allegati:

-
- Codice di comportamento,- Codice Etico e Protocollo di legalità;
 - **Modello di offerta economica** (nel caso di unico operatore economico);
 - **Modello di offerta economica** (nel caso di offerta presentata in forma aggregata);

Sorrento, 15.12.2021

Il Dirigente del 3° Dipartimento
Ing. PUGLIA Elia
(firmato)

Il presente documento, costituisce parte integrante e sostanziale del complesso della documentazione tecnica ed amministrativa afferente la procedura di acquisizione dell'opera in oggetto, ed è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del Testo Unico sull'Amministrazione Digitale della Pubblica Amministrazione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii.